

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"Per Terra"

Titolo I : Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 - Denominazione e Sede:

È costituita l'associazione di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata "Per Terra" – Associazione di promozione sociale, in breve Per Terra - APS, da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile, dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale della promozione sociale, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento ad "associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione ad uno dei due registri.¹

L'Associazione è costituita con sede nel Comune di Corinaldo (Ancona), in Via del Pozzaccio n.4:

- a) La sede legale potrà essere trasferita senza variazione del presente Statuto con delibera del Consiglio Direttivo;
- b) Il Consiglio Direttivo, provvederà alla ratifica della variazione della sede legale alla prima Assemblea utile;
- c) Il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di istituire Sedi Secondarie di rappresentanza e/o operative diverse poste in qualsiasi località sul territorio italiano e europeo;
- d) Eventuali Sedi Secondarie manterranno la seguente insegna e denominazione di "PerTerra APS" con indicazione del territorio di riferimento (a titolo esemplificativo non vincolante: PerTerra APS sede Provinciale di Ascoli Piceno, PerTerra APS - Sede Comunale di Cagli, PerTerra APS - Sede Regione Abruzzo);
- e) PerTerra, agisce nell'ambito del territorio Italiano, nei Paesi dell'Unione Europea e nel Mondo.

Art. 2 - Finalità e principi generali:

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

- a) L'Associazione ha lo scopo di promuovere attività di promozione sociale, culturali, formative, turistiche, ambientali e del tempo libero, sportive e dell'outdoor in tutte le sue forme;
- b) l'associazionismo e il volontariato sociale in tutte le loro forme, intesi come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;
- c) la protezione e lo sviluppo delle tradizioni rurali e montane e marine, per la salvaguardia ed il rispetto delle culture locali;
- d) la conoscenza dei territori ove le attività sono svolte, della loro cultura, dei loro beni culturali e naturali, delle loro tradizioni e delle loro attività economiche tradizionali, con particolari riguardo a quelle maggiormente ecocompatibili, delle strutture turistico-ricettive più legate alle realtà locali;
- e) la tutela e la conservazione dell'Ambiente al fine di consegnare l'integrità delle risorse naturali alle generazioni future, secondo i principi della sostenibilità;
- f) le attività sportive dilettantistiche legate all'Ambiente, al tempo libero e all'inclusione sociale in tutte le sue forme, ambienti e stagioni;
- g) le attività che favoriscano il coinvolgimento di soggetti socialmente svantaggiati e diversamente abili.
- h) il benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità per favorire l'elevazione culturale e migliorare il benessere e la condizione psico-fisica dei propri associati e dell'individuo in generale;
- i) promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione,

la formazione, la creazione e fruizione culturale;

- j) promozione del turismo sociale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;
- k) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei e per i giovani, dei campi di lavoro e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, le azioni all'interno del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
- l) promuovere in tutte le sue forme la cultura della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e della sicurezza stradale e favorire tutte le forme di mobilità più rispettose dell'ambiente e della sicurezza di tutti;
- m) promuovere l'incontro della popolazione giovanile con l'ambiente naturale;
- n) educare ad un positivo rapporto con la natura, la tutela e salvaguardia;
- o) sviluppare le capacità di conoscenza, interpretazione e rispetto dell'ambiente;
- p) valorizzazione e recupero del patrimonio paesaggistico e ambientale;
- q) informazione e formazione dei propri soci;
- r) collaborazione con altre esperienze associative, sportive, forze sociali ed Istituzioni per azioni comuni finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale;
- s) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- t) l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
- u) le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche;
- v) La Promozione della Salute in un'ottica di "One Health" e di "Health in all Policies": Promuovere pertanto la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell'essere umano, della natura e dell'ambiente (One Health) e si riconosce l'interconnessione tra la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi.
- w) Promuovere pertanto l'applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per affrontare i rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall'interfaccia tra ambiente animali-ecosistemi. Un approccio One Health che consente di affrontare la questione in maniera trasversale della biodiversità e della salute umana.
- x) Promozione delle Attività Sportive, subordinata al riconoscimento degli Enti preposti;
 - 1. Sostegno dei valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, di violenza, di alienazione;
 - 2. La promozione a tutti i livelli di iniziative e attività per la piena affermazione del principio dello sport di cittadinanza.
 - 3. Contrasto e avversione alla pratica del doping nello sport, impegnandosi a tutti i livelli per contrastarne l'uso. In questo senso, aderisce incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI. Promozione ed Organizzazione delle seguenti attività sportive e motorie (all'articolo 2 della nuova disciplina dei rapporti tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva):
 - attività motorio - sportive a carattere amatoriale, anche eventualmente a scopo di competizione, sempre e comunque connesse alla pratica dell'escursionismo in tutte le sue possibili accezioni e con tutti i possibili mezzi (a piedi, con gli sci, con la bicicletta, con la canoa, in barca a vela,...) con finalità di ricreazione, crescita, salute, personale e sociale, socializzazione, di formazione fisico - sportiva e di avviamento alla pratica sportiva, per tutte le fasce di età e categorie sociali, in ogni caso evitando la promozione di attività sportive che prevedano l'uso necessario e prevalente di motori;
 - Attività formative: corsi e altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure di operatori sportivi anche attraverso accordi e convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali e/o le Discipline Sportive Associate;
 - attività sussidiarie: di cultura, di comunicazione, d'indagine e di ricerca, editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico, tutte finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva;
 - 4. L'attività sportiva dell'Associazione è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme statali che la disciplinano.
 - 5. Le attività a carattere agonistico sono organizzate nel rispetto dei regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
 - 6. In armonia coi principi che reggono i rapporti tra il CONI e gli Enti di Promozione Sportiva, contribuisce all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività sportive e formative anche attraverso accordi e apposite convenzioni che può stipulare con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità e nel rispetto di quanto sancito dall'art. 2, lettera d, Titolo Primo della "Nuova Disciplina tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva".

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, come previsto dall'art. 30 del presente statuto

Titolo II: Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'associazione svolge in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- d) educazione, istruzione e formazione, professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e delle attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- a) Attività motorio-sportive in tutte le sue forme a carattere amatoriale, anche con modalità competitive ed agonistiche, a scopo di ricreazione, crescita, salute, maturazione ed inserimento personale e sociale, di formazione e recupero all'attività fisica;
- b) Attività sussidiarie culturali, di comunicazione, indagine e ricerca, editoriali a carattere informativo tecnico e didattico, il tutto finalizzato alla promozione dell'attività associativa nella sua più ampia accezione;
- c) Tracciatura di sentieri e/o percorsi (a titolo esemplificativo piedi, bike, cavallo, diversamente abili, in ambiente acquatico, in tutte le sue forme) destinati all'escursionismo come sopra definito per ogni età ed abilità, il loro mantenimento, la loro salvaguardia e la loro identificazione attraverso adeguata segnaletica, carte e guide;
- d) Piena collaborazione con le Istituzioni e gli Enti, pubblici e privati, preposti alla tutela dello sport, dell'ambiente e del turismo, nonché con la famiglia, le Istituzioni e gli Enti, pubblici e privati, preposti all'educazione scolastica e giovanile;
- e) Promuovere l'educazione e la formazione in campo ambientale e socio-culturale, diffondere valori, comportamenti e modelli di sviluppo sostenibile;
- f) Progettare, organizzare, gestire iniziative atte a valorizzare il territorio in modo responsabile dal punto di vista ambientale;
- g) Valorizzare il territorio attraverso progetti ecologicamente compatibili;
- h) Promuovere la divulgazione di tematiche scientifiche ecologico-ambientali e legate al mercato locale, realizzare e gestire attività di ricerca, nonché erogare servizi nell'ambito di attività sociali;
- i) Contribuire alla diffusione di una coscienza ecologica a livello sociale al fine di favorire una partecipazione attiva del cittadino sul territorio (sviluppo partecipato), attraverso:
 - attività di animazione ambientale;

- attività di educazione ambientale;
- attività di formazione ed aggiornamento;
- attività di informazione e seminari;
- viaggi di studio e lavoro, soggiorni;
- visite guidate in ambienti naturali antropizzati e non, di interesse storico, culturale e etnologico;
- promozione e divulgazione di progetti ispirati ai principi del turismo responsabile e sostenibile;
- promozione e facilitazione di percorsi partecipati con cittadini e stakeholders del territorio.

- j) Promuovere l'uso di tecnologie informatiche per l'analisi, l'elaborazione, la condivisione e la divulgazione delle informazioni ambientali, culturali e storiche locali;
- k) Essere controparte di Enti pubblici interessati alla formazione ed aggiornamento sulle tematiche ambientali;
- l) Proporsi quale soggetto facilitatore che funga da collegamento e coordinamento tra Enti, imprese, organizzazioni, e professionisti;
- m) Progettare e realizzare azioni multiculturali e di cooperazione internazionale al fine di contribuire alla diffusione di un modello sostenibile di sviluppo.
- n) La pratica dell'escursionismo e di tutte le attività connesse, con o senza attrezzature tecniche, in diretto contatto con la natura, in tutte le sue forme, ambienti e stagioni;
- o) Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- p) Alleanze e sinergie intersettoriali all'interno della multidisciplinarietà, per agire efficacemente su tutte le determinanti della salute, secondo il principio della "Salute in tutte le Politiche" (Health in all Policies). L'intersettorialità e multidisciplinarietà si basa infatti sul riconoscimento della salute quale processo complesso e dinamico che implica interdipendenza tra fattori e determinanti personali, socioeconomici e ambientali.
- q) L'Associazione potrà pertanto gestire e/o condurre le seguenti strutture:
 - aree e impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva e l'attività motoria in generale;
 - spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo, le attività musicali;
 - strutture ricettive quali, a solo titolo esemplificativo, ostelli, camping, case per ferie, chiosco, ristorante;
 - centri di incontro e di ricreazione;
 - biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative, di ricerca e studio.
- r) Può inoltre effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

Art. 5 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 6 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 7 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Titolo: III Funzionamento e Cariche Sociali;

Art. 8 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale:

- L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- Per ogni esercizio, l'Associazione, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica, ha l'obbligo di redigere un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.
- Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.
- Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.
- La rendicontazione economica deve essere corredata da relazione del Presidente e/o del Consiglio Direttivo sull'attività svolta, così come la relazione su bilancio previsionale;

Art. 9 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere messi a disposizione dei soci presso la sede sociale, oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.10 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 29 del presente statuto.

Art.11 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- b. dai proventi della gestione del patrimonio;
- c. dal ricavo delle attività di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente statuto;
- d. dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- e. dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- f. dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- g. dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- h. dalle erogazioni liberali;
- i. dai titoli di solidarietà;
- j. da attività commerciali marginali.

Art. 12 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- d. nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e. il registro dei volontari di cui all'articolo 7 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 13 Registro dei Soci Volontari

Deve essere vidimato, presso il segretario comunale o da altro pubblico ufficiale abilitato e va conservato nella sede legale.

Titolo IV: I Soci

Art.14 Adesione all'Associazione

- a. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati.
- b. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.
- c. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- d. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
- e. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
- f. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- g. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.
- h. Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione delle persone fisiche. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci.
- i. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento.
- j. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
- k. L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte.
- l. La tessera ha valore annuale.
- m. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.
- n. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.
- o. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in

- nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.
- p. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.
- q. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
- r. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 15 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a. A concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b. ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c. a frequentare i locali dell'associazione;
- d. a partecipare alle assemblee;
- e. ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f. ad approvare i bilanci;
- g. ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h. a prendere visione dei libri sociali.
- i. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.
- j. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni risultanti iscritti nell'anno precedente ed in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative per l'anno in corso avvenuto almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
- k. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- l. Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali.
- m. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.16 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a. A sostenere le finalità dell'Associazione;
- b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c. a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d. ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e. a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione

Art. 17 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

- a. per dimissioni;
- b. per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c. per decesso;
- d. per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e. per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;
- f. L'associato può sempre recedere dall'associazione;
- g. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo.
- h. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso.
- i. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- j. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
- k. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 18 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea Sociale;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Segretario;
- e. Il Tesoriere;
- f. Il Collegio dei Revisori;
- g. Il Collegio dei Probiviri;
- h. Il Presidente Onorario;

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 19 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

- a. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.
- b. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione su apposita delibera del Consiglio Direttivo.
- c. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare:
 - l'ordine del giorno,
 - la data,
 - il luogo di svolgimento,
 - non può essere riportata la voce varie ed eventuali;
- d. Le convocazioni e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.
- e. Le richieste avanzate da Consiglieri o da Soci durante la celebrazione dell'assemblea andranno invece iscritte nell'ordine del giorno della seduta successiva.
- f. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno.
- g. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
- h. Quale Assemblea ordinaria:
 - approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;
 - approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
 - delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
- i. Sia in via ordinaria che straordinaria:
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
 - nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - stabilisce la quota sociale annuale da versare;
 - delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.
- j. In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Handwritten signature/initials on the right margin.

- k. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione con l'assistenza del Segretario.
- l. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- m. Per il rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea nomina un seggio elettorale, composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, tra i soci aventi diritto al voto, e che abbiano dichiarato la propria rinuncia ad essere candidati.
- n. Il dibattito assembleare viene regolamentato dal Presidente, che ne stabilisce tempi e modalità di svolgimento.
- o. I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
- p. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla sua.
- q. Le deleghe vengono accettate dal Presidente dell'Assemblea o del Seggio elettorale, su diretta responsabilità del delegato, che in quanto tale autentica la firma del delegante.
- r. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.
- s. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.
- t. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.
- u. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
- v. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici.
- w. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
- x. Nelle elezioni delle cariche sociali, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da assegnare. A tal fine si applica il criterio aritmetico, secondo cui l'arrotondamento della cifra decimale uguale o inferiore a cinquanta va arrotondata per difetto. Le indicazioni eccedenti sono da considerare nulle, come vanno annullate le schede, che dovessero contenere evidenti segni di riconoscimento.
- y. Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura almeno ventiquattro ore prima della data fissata per l'Assemblea come specificato nell'avviso di convocazione e consegnarla presso la sede sociale o altro ufficio operativo indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- z. La richiesta di candidatura può essere avanzata per un solo organismo da eleggere.
- aa. L'Assemblea stabilisce tempi e modi delle elezioni.
- bb. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze; a parità di voti, risulta eletto il socio più giovane di età. Possono essere candidati soltanto i soci che hanno diritto di voto.
- cc. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto; Non possono partecipare alle assemblee né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 20 Il Consiglio Direttivo

- a. E' eletto dall'Assemblea Sociale.
- b. E' composto da un minimo di 7 soci persone fisiche o di 3 soci che siano a loro volta Aps fino a un massimo di 21 membri compreso il Presidente.
- c. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
- d. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.
- e. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
- f. Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
 - 1. mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 - 2. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
 - 3. attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
 - 4. assegna gli incarichi di lavoro;
 - 5. approva i programmi di Attività;
 - 6. predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.
 - 7. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - 8. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - 9. elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti.

10. ha facoltà di conferire ai vice presidenti eletti la qualifica di vicario;
11. ha facoltà di eleggere un Segretario come indicato al successivo art.22;
12. ha facoltà di eleggere un Tesoriere come indicato al successivo art.23;
13. nel perseguimento dei fini sociali e delle attività associative, ha facoltà di nominare figure di responsabili, di coordinamento, di rappresentanza, di direzione nonché istituire comitati tecnici di supporto;
14. delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
15. definisce tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Cts e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
16. delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

- g. Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione.
- h. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi.
- i. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso.
- j. La convocazione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
- k. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.
- l. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
- m. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno.
- n. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.
- o. Qualsiasi delibera non riportata sul registro dei verbali, o consiliari o assembleari o sindacali, è nulla. Le iniziative assunte in difformità da quanto sopra sono sotto la personale responsabilità degli amministratori, che l'hanno assunte.
- p. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
- q. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- r. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.
- s. Il Consigliere che dovesse risultare assente per tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, con delibera del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto e surrogato secondo quanto previsto dallo Statuto, nella seduta successiva all'evento maturato.
- t. I consiglieri che risultano, senza motivata giustificazione, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.
- u. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.
- v. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione e qualora ne sia compromessa la sua funzionalità il Consiglio Direttivo può avvalersi dello strumento della cooptazione tra i soci, tali nomine dovranno essere ratificate dalla prima Assemblea utile.
- w. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei membri, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
- x. Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare tutte le persone che siano interessate all'attività dell'Associazione e che ne condividano finalità, compiti ed obiettivi. Gli invitati possono partecipare senza diritto di voto.

Art. 21 Il Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo:

- a. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.
- b. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.
- c. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.
- d. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
- e. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti ai quali può essere attribuita o meno la funzione di Vicario.
- f. Ha Facoltà di Proporre al Consiglio Direttivo la nomina di uno Segretario come indicato al successivo art.22
- g. Ha Facoltà di Proporre al Consiglio Direttivo la nomina di uno Tesoriere come indicato al successivo art.23
- h. Predisporre per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative.
- i. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

- j. può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione;
- k. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 22 Il Segretario:

Su proposta del Presidente, è facoltà del Consiglio Direttivo la nomina di un Segretario, da scegliersi fra i soci;

- a. Assiste il Consiglio Direttivo;
- b. redige i verbali delle relative riunioni;
- c. cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione;
- d. assicura l'esecuzione delle deliberazioni;
- e. provvede al normale funzionamento degli uffici;
- f. è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- g. è responsabile della regolare tenuta dei libri sociali.

Art. 23 Il Tesoriere:

Su proposta del Presidente, è facoltà del Consiglio Direttivo la nomina di un Tesoriere, da scegliersi fra i soci;

- a. E' responsabile dei movimenti contabili dell'associazione;
- b. Cura gli incassi ed i pagamenti;
- c. nella mansione assegnatagli ha facoltà ad essere delegato dal Presidente dell'Associazione a operare con gli Istituti Bancari negli atti di ordinaria amministrazione;
- d. Coadiuvando il Presidente, il Segretario ed il Consiglio Direttivo nella predisposizione dei rendiconti economici, finanziari e patrimoniali qualora sussistano;
- e. è possibile affidare l'incarico di Tesoriere al Segretario;

Art. 24 L'Organo di Controllo

Qualora, in riferimento all'Art. 31 DL 111/2017 o nei casi previsti dalla normativa vigente ne sussistano i presupposti, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico:

un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

- a. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
- b. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
- c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- d. l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- e. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
- f. Il bilancio sociale dà pubblicità degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo;
- g. L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.
- h. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.
- i. Anche in assenza di obblighi normativi, è facoltà dell'Assemblea in sede di rinnovo delle cariche sociali la nomina di un Collège dei Revisori dei Conti:
 - 1. è composto di tre membri effettivi e da due supplenti;
 - 2. è scelto fra i soci candidati;
 - 3. è eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, separato da quella per le elezioni del Consiglio Direttivo;
 - 4. dura in carica 4 anni;
 - 5. tutti i membri sono rieleggibili;
 - 6. ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendo all'Assemblea;
 - 7. può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
 - 8. Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due come supplenti.
 - 9. I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il Presidente.

10. In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.
11. Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Collegio.

Art. 25 Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei proviviri è composto di tre membri eletti, di cui almeno uno non socio, a votazione segreta, ogni quattro anni, dall'Assemblea dei soci;

- a. Ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di dirimere le controversie insorte tra i soci;
- b. può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Art. 26 Il Presidente Onorario

- c. Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione;
- d. Possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
- e. può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 27 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 383/2000, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 28 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 29 Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 383/2000, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto con finalità di utilità sociale a favore di associazioni di promozione sociale con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI SENIGALLIA

Atto reg.to il 18 NOV. 2021 n. 1150

serie3 per € 424,00

per IL DIRETTORE TERRITORIALE

La Funzionaria
Daniela Priori*

*Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Mengoni)

Daniela Priori



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]